

Gazzetta ufficiale

C 134

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

15 aprile 2016

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

| | | |
|---------------|--|---|
| 2016/C 134/01 | Avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93, recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario — norme sull'origine del sistema di preferenze generalizzate (SPG) — Estensione alla Turchia del sistema di cumulo bilaterale istituito da suddetto articolo | 1 |
| 2016/C 134/02 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7573 — DMK/DOC Kaas) ⁽¹⁾ | 2 |

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

| | | |
|---------------|---------------------------------|---|
| 2016/C 134/03 | Tassi di cambio dell'euro | 3 |
|---------------|---------------------------------|---|

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93, recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario — norme sull'origine del sistema di preferenze generalizzate (SPG) — Estensione alla Turchia del sistema di cumulo bilaterale istituito da suddetto articolo

(2016/C 134/01)

L'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽¹⁾, recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario («le disposizioni di applicazione del codice doganale» o «DAC»), prevede per i paesi beneficiari dell'SPG la possibilità di utilizzare taluni materiali ⁽²⁾ originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia nel quadro del cumulo dell'origine ⁽³⁾.

Tale sistema è già in atto per quanto riguarda i materiali originari della Norvegia e della Svizzera ⁽⁴⁾ e consente ai paesi beneficiari dell'SPG di utilizzare materiali originari di questi due paesi nel quadro del cumulo dell'origine per la produzione di merci da esportare verso l'Unione europea («l'Unione»). Affinché lo stesso sistema possa applicarsi anche ai materiali originari della Turchia, il paese deve soddisfare due condizioni, ovvero deve:

- applicare, ai fini del proprio regime SPG, una definizione della nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine SPG dell'Unione e
- consentire ai paesi beneficiari dell'SPG, in virtù del principio della reciprocità, di utilizzare materiali originari dell'Unione nel quadro del cumulo dell'origine per la produzione di merci ammissibili al sistema preferenziale all'atto dell'importazione in Turchia.

Con decreto ministeriale n. 2014/7064, pubblicato nella Gazzetta ufficiale turca il 31 dicembre 2014 e in vigore dal 1° gennaio 2015, la Turchia ha allineato le proprie norme di origine SPG a quelle dell'Unione. Tali norme includono una disposizione che riflette il summenzionato articolo 85 e prevede quindi la reciprocità. La Turchia soddisfa pertanto le due condizioni di cui sopra.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i prodotti originari della Turchia, ad eccezione dei prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario SPG quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1, delle DAC (ovvero le cosiddette «operazioni insufficienti»).

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 85, paragrafo 4, delle DAC. Si richiama l'attenzione delle autorità doganali e degli operatori economici sul fatto che il sistema delle prove di origine sostitutive di cui agli articoli 97 *quinquies* e 97 *septdecies* delle DAC non sarà attuato nel quadro degli scambi tra l'Unione e la Turchia, e viceversa. Di conseguenza, alla Turchia si applicano esclusivamente l'articolo 85 e le relative disposizioni dell'articolo 87, dell'articolo 97 *quaterdecies*, paragrafo 5, dell'articolo 97 *duovicies*, paragrafo 2, nonché l'allegato 18 delle DAC.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Nello specifico, materiali diversi da quelli di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

⁽³⁾ I paesi beneficiari dell'SPG possono quindi considerare tali materiali come originari, purché la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le cosiddette «operazioni insufficienti».

⁽⁴⁾ Cfr. l'avviso agli importatori pubblicato nella GU C 104 del 4.4.2001, pag. 7.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7573 — DMK/DOC Kaas)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 134/02)

Il 3 marzo 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7573. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

14 aprile 2016

(2016/C 134/03)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio | Moneta | Tasso di cambio | | |
|--------|---------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD | dollari USA | 1,1252 | CAD | dollari canadesi | 1,4434 |
| JPY | yen giapponesi | 123,09 | HKD | dollari di Hong Kong | 8,7283 |
| DKK | corone danesi | 7,4415 | NZD | dollari neozelandesi | 1,6395 |
| GBP | sterline inglesi | 0,79560 | SGD | dollari di Singapore | 1,5346 |
| SEK | corone svedesi | 9,1580 | KRW | won sudcoreani | 1 298,53 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,0878 | ZAR | rand sudafricani | 16,3938 |
| ISK | corone islandesi | | CNY | renminbi Yuan cinese | 7,2970 |
| NOK | corone norvegesi | 9,2640 | HRK | kuna croata | 7,4822 |
| BGN | lev bulgari | 1,9558 | IDR | rupia indonesiana | 14 844,32 |
| CZK | corone ceche | 27,028 | MYR | ringgit malese | 4,3737 |
| HUF | fiorini ungheresi | 311,25 | PHP | peso filippino | 51,982 |
| PLN | zloty polacchi | 4,2992 | RUB | rublo russo | 74,2429 |
| RON | leu rumeni | 4,4728 | THB | baht thailandese | 39,506 |
| TRY | lire turche | 3,2203 | BRL | real brasiliano | 3,9586 |
| AUD | dollari australiani | 1,4610 | MXN | peso messicano | 19,6655 |
| | | | INR | rupia indiana | 74,8648 |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT